



Treviso, 19.02.2017
Prot. 391

**CONFERIMENTO D'INCARICO GRAFICO FUMETTISTA RIVISTA ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018 (CIG ZDE223E7ED)**

Con la presente l'arch. Marco Pagani , nato a Conegliano il 03.12.1970 C.F. PGNMRC70T03C957E, residente in Conegliano (TV) , via XXIV Maggio n. 50/a , in qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Treviso, con sede in Treviso Prato della Fiera n. 21 , C.F. 80014180261 P.IVA 04464270265,

CONFERISCE

il presente mandato, disciplinato dagli articoli sottostanti al dott. Claudio Bandoli C.F. BNDCLD75H23L407K e P.IVA 04276480268 residente a Treviso, Via Verga nr. 10 di seguito definito professionista,

1. OGGETTO DEL MANDATO.

Il Professionista si impegna a realizzare per le due uscite (febbraio e settembre) dell'anno 2018 della rivista istituzionale Piera il fumetto composto da quattro tavole per numero.

2. COMPENSO.

Le parti concordano che al Professionista, che – con la sottoscrizione del presente conferimento d'incarico – espressamente accetta il mandato, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, spettano €400,00 a numero, pari a €800,00 annuali;

Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale e IVA.

Il pagamento del suddetto compenso relativo ad ogni numero, deve corrispondersi da parte del cliente successivamente all'uscita di ogni numero della rivista e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della fatturaPA, che dovrà riportare il codice CIG ZDE223E7ED.

3. DURATA E RECESSO.

Il presente mandato professionale decorre dal 01.01.2018 e si intende conferito per anni 1, fino al 31.12.2018.

Il rinnovo tacito non è consentito ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c.

La mancata prestazione da parte del professionista, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c.

4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Ritiene inoltre accettato il codice di comportamento dell'Ordine Architetti Pianificatori della provincia di Treviso, allegato al presente conferimento.

Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia



venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, nonchè lo stesso dovrà garantire la protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.ii.mm.

6. FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Treviso .

7. NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonchè all'ordinamento degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Treviso, li 19.02.2018

Il Presidente dell'Ordine APPCTV
Arch. Marco Pagani

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

Professionista
Dott. Claudio Bandoli